

Bollo auto

l'esenzione disabili vale anche per i veicoli a metano

Commissione Tributaria Provinciale, Verona, sentenza 03/04/2017 n° 154

Secondo l'Agenzia delle Entrate di Verona, i disabili non potrebbero guidare auto a metano ma solo a benzina.

La normativa a favore dei soggetti portatori di handicap (si confronti l'art. 8 della L. 449/1997; l'art. 17, comma I, lettera f bis, del DPR 39/1953, T.U. delle Leggi sulle tasse automobilistiche; il DPR 633/1972; da ultimo, la Legge 104/1992) prevede l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i motoveicoli e gli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel.

L'agenzia delle Entrate, nel fare applicazione della normativa suesposta, ha ritenuto, nel caso di specie, di negare l'esenzione, trattandosi di veicolo con alimentazione a metano, in quanto tale non contemplato dalla normativa, a prescindere dal volume della cilindrata (quindi, anche se al di sotto del limite legale). La normativa, sostiene l'Ufficio, contemplerebbe infatti solo i veicoli alimentati a benzina o diesel, con la conseguenza che non potrebbe essere interpretata estensivamente.

La recentissima Sentenza n. 154/2017, pronunciata il 3/4/17 dalla Commissione Tributaria Prov. di Verona, ha accolto il ricorso depositato dall'avvocato Valentini in materia di esenzione dal pagamento del bollo auto per disabilità.

Avverso detto diniego, il legale ha proposto ricorso, che è stato accolto per le seguenti motivazioni di diritto:

1. non esistono veicoli alimentati solo a metano, bensì, al più, veicoli con alimentazione mista metano-benzina (come nel caso della ricorrente);
2. la cilindrata prescinde dal tipo di alimentazione;

3. la ratio della normativa di specie è, conseguentemente, quella di escludere i veicoli di lusso;
4. peraltro, non risulta necessario un intervento legislativo in materia, essendo sufficiente un'interpretazione diretta della normativa medesima.
5. Di non poco conto è, infine, l'irragionevole ed inaccettabile disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra soggetti ugualmente disabili, nel caso in cui si facesse dipendere l'esenzione per disabilità dal tipo di alimentazione del mezzo, e non, come dovrebbe essere, dalla natura di lusso o meno del medesimo (ricavabile dal volume della cilindrata).

Premesso tutto ciò, la decisione della Commissione Tributaria è di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei disabili.

Fonte : <http://www.altalex.com/>